



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Udienza del 27.7.2017

N. 12785/2016

Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

Il Giudice di Milano

Dr. Tullio Perillo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

INNSE MILANO SPA, con l'Avv.to NORO MARIA TERESA e l'Avv.to GATTONE FABIO,
elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA 41 MILANO;

RICORRENTE

contro

ACERENZA VINCENZO, MADONINI ROBERTO, BATTISTOTTI BRUNO, BERITTI IVAN, BLASIO STEFANO, BOTTA FERLA FABIO, BRAMBILLA FULVIO, COMOTTI DARIO, FLORIS ROBERTO ANTIOCO, GENNARI MAURIZIO, GHEZZI ANDREA, GIUDA SERGIO, MERLO MASSIMO, PUGLIESE FELICE, RIBONI MARCO, VIGORELLI RENATO DOMENICO, VITTORI MARIO, ZANCANELLA GIANCARLO RENATO, ZERRAD SAID, con gli Avv.ti Isacco Sullam, Roberto Fortunato e Stella Lanzafame ,
elettivamente domiciliati in Milano – Corso di Porta Vittoria n.32;

RESISTENTI

OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa .

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 9.12.2016, INNSE MILANO SPA ha convenuto in giudizio i resistenti in epigrafe indicati





per l'accertamento della legittimità delle sanzioni disciplinari conservative irrogate con lettere dell'8 e 15 novembre 2016; con vittoria di spese.

Si sono ritualmente costituiti in giudizio tutti i resistenti in epigrafe indicati, contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso; hanno richiesto l'annullamento delle sanzioni disciplinari per cui è causa nonché in via riconvenzionale l'accertamento della legittimità della condotta posta in essere e la violazione da parte della società ricorrente delle previsioni in materia di videosorveglianza e sulla tutela della privacy nonché la violazione degli art. 2, 3 e 4 dello Statuto dei Lavoratori; con vittoria di spese.

Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, non è fondato; vanno invece accolte le domande riconvenzionali limitatamente a quelle relative l'annullamento delle sanzioni.

Per quanto di interesse INNSE MILANO SPA ha documentato che in data 18/1/16 richiedeva l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria nell'ambito del programma di ristrutturazione aziendale approvato con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro del 15/6/16.

A dire della società fin dalla prima comunicazione dei turni di rotazione i lavoratori sospesi si presentavano in azienda tutti giorni, dividendosi in assemblea per un'ora e, conclusa l'assemblea, rimanevano all'interno del capannone ove erano anche collocati i reparti produttivi.

INNSE MILANO SPA ha quindi esposto che nella bacheca aziendale esponeva l'invito a tutti i lavoratori sospesi in cassa a non permanere all'interno del capannone, salvo che i lavoratori sospesi continuavano a presentarsi d'azienda e ad entrare nei reparti di produzione.

Tale condotta avveniva anche nelle giornate dall'11 al 14 ottobre 2016 che venivano fatte oggetto di specifica contestazione disciplinare e poi di sanzioni conservative oggetto del contendere nel presente giudizio.

Sui fatti di cui alle contestazioni disciplinari per cui è causa nonché in relazione alle domande riconvenzionali dei convenuti, è stata disposta attività istruttoria; di seguito si riportano i verbali delle testimonianze assunte.

Viene introdotto testimone comune alle parti che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono Nicola Ventura nato a Milano il 7.11.1955 residente in Segrate via Primo Maggio 13, dipendente della convenuta indifferente;
interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde:





lavoro per la convenuta dall'1.1.1978 come impiegato, mi occupo di qualità e sicurezza;
io non sono stato personalmente coinvolto nei procedimenti disciplinari che hanno coinvolto gli odierni resistenti;
tutti i convenuti ad ottobre dell'anno scorso erano in cassa integrazione salvo Brahim Baji, Morina Agro, Conte Bruno, preciso che io ero presente la prima settimana di ottobre e poi mi alternavo con Nardello una settimana sì e una no;
preciso che tutte le mattine era prevista una assemblea sindacale dalle 8 alle 8.30;
veniva affissa una comunicazione in vari punti dello stabilimento, vicino alla macchina del caffè e all'ingresso pedonale dove c'era il terminale delle presenze, si trattava di un foglio che veniva affisso, per quel che ricordo, al mattino per il giorno dopo, ogni mattina vedevo il foglio affisso;
tutti i lavoratori, anche chi andava all'assemblea, entravano presso lo stabilimento un po' prima delle 8, da una porticina di ingresso pedonale vicino alla scala di emergenza della palazzina;
tutti quanti anche chi non lavorava si recavano allo spogliatoi vicino al locale mensa;
preciso che a metà altezza della prima campata c'è la sala della RSU dove si recavano i lavoratori che partecipavano all'assemblea;
non ricordo se la società aveva detto ai lavoratori di fare le assemblee nei locali mensa e loro non avevano accettato, poi con gli operatori della Digos la direzione e i rappresentanti sindacali si erano accordati per svolgere le assemblee nei locali della RSU;
alla fine delle assemblee da ottobre 2016 gli operai ripercorrevano la campata, magari qualcuno si fermava per il caffè, quelli che non lavoravano uscivano;
non c'erano altre assemblee nel corso della giornata;
dopo la fine della assemblea alle 8.30, al peggio i lavoratori uscivano alle 8.40 - 8.50;
ricordo che Innse aveva affidato alla ditta Procop di Ettore Lazzari e Efrem Valcamonico HSM l'attività di smontaggio di un gruppo di dentatrici;
questa attività era segnata sul Duvri, doveva iniziare a ottobre non so quando di preciso per cessare verso la fine di gennaio 2017;
preciso che io compilavo un report sulle attività delle ditte e del personale interno;
il report relativo alle attività di smontaggio sulle ditte è partito il 24 ottobre alla sola presenza del personale interno;
io avevo ricevuto dall'ufficio acquisti una comunicazione forse ai primi di ottobre ove mi diceva dell'affidamento dell'appalto alle ditte di cui ho detto che sarebbero arrivate a ottobre ma non sapevo quando, peraltro dal piano presentato dall'azienda era una circostanza nota a tutti anche alle maestranze;
non mi sono mai interessato delle fatturazioni e dei pagamenti di queste ditte, l'ufficio acquisti di recente mi ha chiesto di verificare se le ore da loro dichiarate erano effettive e io ho evidenziato una variazione di 20 ore in più da loro segnate;
il 6 e 7 ottobre vennero gli artigiani delle 2 ditte e una o due persone della ditta D & G che si doveva occupare di staccare le macchine dalle cabine elettriche;
il 6 ottobre è stato un giorno concitato e ho avuto un incontro fugace con le ditte, io preparai i documenti sulla gestione degli appalti e ho chiesto loro di compilare la parte di rispettiva competenza (duvri, Durc e visure, rischi aziendali);
il giorno dopo le ditte mi hanno portato la documentazione che io non ho ritirato dicendo che avremmo fatto una riunione sulle attività da svolgere (logistica, movimentazione, recintazione area, smontaggio e sicurezza);
il 25 ottobre abbiamo fatto questa riunione e poi sono partiti i lavori;
dal 6 di ottobre ricordo che trovammo i cancelli chiusi all'accesso delle auto e un nuovo sistema di vigilanza affidato alla ditta Kosmos Security;
gli addetti avevano un sistema di telecamere mobili con un led che segna l'accensione se era acceso o spento, almeno per quello che ho visto;
la vigilanza di solito stava agli accessi poi magari entravano per il freddo, quando c'era l'assemblea stavano a ridosso di un muro prospiciente alla palazzina;
che io abbia notato, può essere capitato che sia stato detto alla sicurezza di dislocarsi in fondo al capannone per visionare quando c'era l'assemblea;
quanto al doc 11 fascicolo Innse che il Giudice mi esibisce posso dire che erano stati esposti molti documenti, di preciso non lo ricordo ma non escludo sia stato affisso, non da me sicuramente;
per quanto ricordo, l'accordo tra azienda e Digos per l'uso dei locali della Rsu intervenne dopo il 6 ottobre, mi venne riferito, non so dirlo con certezza, penso poco dopo;
preciso che le ditte mi dissero che sarebbero entrate in azienda una volta risolto il contenzioso sullo smontaggio delle macchine per evitare ragioni di contrasto;





gli addetti Kosmos in azienda erano in numero variabile, i primi giorni anche più di dieci, poi via via diminuiti, ora sono meno di dieci;

presumo che tutti gli addetti avessero la telecamera ma non ne sono certo;

quanto al doc 30 fascicolo convenuti che il Giudice mi esibisce lo riconosco, è una mail scritta all'ufficio del personale e alla security anche sulla legge 300 in risposta a una richiesta sulla esposizione di taluni documenti, segnalavo anche che tale legge regolamentava l'utilizzo delle guardie nel posto di lavoro.

Viene introdotto testimone di parte resistente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono Paolo Vaia nato a Rezzato il 6.5.1959 residente in Mazzano via Francesco Petrarca 22, security manager del gruppo Camozzi con un contratto di consulenza, indifferente;

interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde:

lavoro per il Gruppo dal 2007, per Innse dal 2009 da quando è stata acquisita;

mi ricordo delle assemblee dell'ottobre 2016;

per quello che so le assemblee erano annunciate la sera prima che tutti lasciassero l'azienda con un comunicato appeso vicino all'area della timbratura la sera prima per il giorno dopo;

le assemblee si tenevano presso la stanza Rsu presso il centro del capannone;

la società aveva indicato i locali mensa per svolgere queste assemblee e questo fin da marzo 2016;

ricordo che abbiamo avuto molti incontri con la Digos in persona dell'ispettore Pepe, non mi risulta che la società si sia mai accordata perché le assemblee si tenessero da ottobre presso i locali RSU;

che io sappia i convenuti hanno partecipato alle assemblee, ma non erano sempre gli stessi, ricordo di aver rivisto una mia relazione sulle giornate dall'11 al 16 ottobre, dalla quale ho visto che i lavoratori si alternavano e non erano sempre tutti presenti;

io ero presente quei giorni salvo il 14 ottobre, arrivavo al mattino prima dell'ingresso dei lavoratori, all'epoca dovevano entrare solo i comandati e non gli altri che accedevano seguendo il flusso di chi era comandato all'apertura del pedonale;

l'apertura era verso le 7.55 - 8;

una volta entrati i lavoratori si recavano presso la sala RSU;

l'assemblea finiva verso le 8.30 - 8.35;

a quel punto i comandati iniziavano a lavorare, gli altri non abbandonavano lo stabilimento, uscivano verso le 14 - 14.30, peraltro non tutti, alcuni andavano via prima e altri dopo, un certo numero di lavoratori restava in azienda, si muovevano all'interno dell'azienda e non ci consentivano di far entrare le ditte esterne secondo cui non c'erano le condizioni di sicurezza;

ignoro a quando risalga il contratto relativo allo smontaggio delle macchine dentatrici, i lavori vennero affidati a Efrem e altri artigiani, non ricordo di preciso i nomi;

le ditte arrivarono il 6 di ottobre, io parlai con loro ma quel giorno gli operai erano entrati a bloccare le attività dei 2 artigiani che hanno dovuto interrompere le attività iniziate;

l'incontro con Ventura venne fatto in relazione ai documenti sulla sicurezza, ignoro se tutta la documentazione fosse già stata predisposta;

forse le ditte hanno fatto dei tentativi, sono poi tornate in azienda verso la terza decade di ottobre quando è iniziato lo smontaggio delle macchine;

io non mi sono mai interessato dei pagamenti alle ditte;

Kosmos ha ricevuto l'incarico relativo al controllo degli accessi, non all'interno dello stabile, lavoravano 2 persone dal 6 ottobre sino alla terza decade di ottobre quando è iniziato lo smontaggio e sono state destinate 10 persone per presidiare tutti gli accessi;

solo 2 addetti della Kosmos avevano la telecamera mobile fornita dall'azienda;

non è mai capitato che gli addetti Kosmos seguissero i lavoratori mentre si recavano in assemblea;

che io sappia gli addetti Kosmos sono addetti al controllo accessi e non hanno la qualifica di guardia particolare giurata.

Viene introdotto testimone di parte resistente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono Bruno Pietro Conte nato a Santo Sino di Livorno il 22.11.1960 residente in Sesto San Giovanni via Galileo Galilei 43, operaio manutentore dipendente della convenuta, indifferente;

interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde:

lavoro in Innse da metà ottobre 2012;

a ottobre 2016 sono stato comandato tutto il mese e ho partecipato anche alle assemblee;

le assemblee venivano comunicate nel primo pomeriggio del giorno precedente, con un comunicato affisso vicino alla macchina del caffè e uno vicino all'entrata dove c'è la macchina timbratrice;

le assemblee si sono sempre svolte nei locali RSU;





ricordo che in una assemblea ci era stato riferito che la società aveva indicato che le assemblee si dovevano tenere presso il locale mensa, verso ottobre 2016, preciso che la mensa non è di Camozzi e non vedevamo motivo per tenere altrove le assemblee;
non ricordo quando di preciso, ma ci fu una mediazione tra l'azienda e la Digos, ne parlammo all'assemblea, e l'azienda aveva acconsentito a che svolgessimo le assemblee nei locali RSU, è successo verso la metà di ottobre ma non so essere più preciso;
noi entravamo alla stessa ora alle 8, ivi compresi i colleghi in cassa integrazione, prima ci cambiavamo e poi timbravamo chi doveva e poi andavamo alla assemblea;
le assemblee finivano alle 8.30, chi era comandato andava a lavorare, gli altri rimanevano in sala Rsu salvo che per prendersi un caffè o andare in bagno;
più o meno vi restavano fino al primo pomeriggio;
io mi sono occupato dello smontaggio delle macchine dentatrici, se non erro è iniziato giovedì 13 di ottobre 2016;
so che la società aveva affidato a 2 persone esterne questa attività;
ricordo di averle viste il giorno 6 ottobre, li vidi passare mentre andavamo in assemblea;
so che stavano portando degli armadietti per le attrezzature che stavano spostando, liberavano l'area, non ricordo quanto sono rimaste, non ricordo se fecero una riunione con Nicola Ventura;
ho rivisto queste persone la metà della settimana dopo, il 13 ottobre io ho delimitato l'area con gli altri colleghi e abbiamo spostato le dentatrici più piccole dopo che i 2 artigiani le hanno smontate, da quel momento li ho sempre visti smontare, ho ricordi di averli visti fino a gennaio - febbraio 2017;
abbiamo lavorato con queste persone senza problemi, mai mi hanno rappresentato una loro preoccupazione per la situazione;
mi ricordo degli addetti della ditta Kosmos dal 6 ottobre 2016, erano fuori e dentro lo stabilimento, erano più di dieci persone collocate a coppie nei vari perimetri dello stabile;
ricordo che avevano le telecamere Go Pro attaccate al petto, quantomeno le 2 persone che stavano dentro, mi ricordo che io personalmente dissi loro che non potevano filmare all'interno dello stabilimento, mi dissero che non ero io che glielo dovevo dire;
queste persone ci seguivano mentre andavamo all'assemblea, non arrivavano in fondo ma si fermavano prima dei locali RSU e quando eravamo dentro continuavano a girarci intorno.

Viene introdotto testimone di parte resistente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono Salvatore Pepe nato a Sessa Orunca il 22.10.1960 residente in Milano via Fra Castore 12, lavoro in Polizia di Stato, indifferente;
interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde:
mi sono interessato delle vicende dell'Inse all'incirca dal 2008;
preciso che mi recavo presso lo stabilimento Inse in base alle esigenze di ordine pubblico;
quanto al mese di ottobre 2016 sono andato in stabilimento ma non ricordo di preciso con quale frequenza;
noi entravamo nello stabilimento solo in caso di esigenze e su richieste della proprietà;
mi ricordo di aver parlato con la società delle problematiche relative alla sala da destinare ai lavoratori per le assemblee;
i lavoratori usavano una sala all'interno dell'opificio, mi venne detto dai responsabili sindacali che era stato negato l'accesso a tale sala, era il mese di ottobre 2016;
preciso che in azienda potevano accedere solo i lavoratori comandati, ma tutti i lavoratori chiedevano di poter accedere alla saletta presso l'opificio per svolgere le assemblee;
evidenzio che in quella occasione di ottobre erano presenti per l'azienda il responsabile della sicurezza aziendale Paolo Vaia e il responsabile delle risorse umane dott. Logica nonché un consulente di cui non ricordo il nome;
su richiesta della proprietà siamo entrati nel capannone, io e il collega Vignali Ignazio;
vedemmo che a metà del capannone i lavoratori parlavano con le persone di cui ho appena riferito, ci avvicinammo e cercammo di capire le problematiche, parlando coi rappresentanti dell'azienda e poi coi rappresentanti sindacali;
per l'azienda il problema era che i lavoratori erano entrati illegittimamente mentre i lavoratori si lamentavano che non era più messa a loro disposizione la saletta, mi pare si fosse tra il 7 e il 10 ottobre;
il nostro tentativo era di aggiustare la situazione ed evitare ricadute sull'ordine pubblico, l'azienda ci disse che i lavoratori non avevano diritto di svolgere le assemblee e i rappresentanti sindacali ci dissero che i lavoratori volevano solo effettuare le assemblee, che io ricordi il permesso non venne concesso;
a quel punto noi uscimmo dal capannone mentre i lavoratori ne uscirono verso metà pomeriggio, in quei frangenti la discussione si svolse civilmente tra tutti;





parlammo parecchie volte con l'azienda, che in una occasione consentì a questa assemblea sindacale per un periodo di tempo, mi pare sempre nel mese di ottobre;
so che i lavoratori hanno fatto le assemblee in una mensa all'esterno del capannone, io però non mi sono interessato della circostanza;
i lavoratori entravano per le assemblee al mattino, non ricordo di preciso a che ora, rimanevano all'interno tra i trenta e i quaranta minuti, come si erano impegnati a fare, visto che hanno sempre mantenuto la parola data;
noi venivamo coinvolti quando delle ditte esterne dovevano entrare nel capannone ma non sapevamo di cosa dovevano occuparsi, mi pare di ricordare che ci furono problemi nel mese di ottobre ma non ricordo nel dettaglio.

Viene introdotto testimone di parte ricorrente INNSE che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono Celestino Bax nato a Milano il 24.4.1976 residente in Milano via Rita Modigliani 93, dipendente della Kosmos, indifferente;
interrogato sui capitoli di prova ammessi il teste così risponde:
lavoro in Kosmos dai primi di ottobre 2016 con mansioni di addetto al controllo accessi;
fin dall'inizio sono stato destinato a lavorare presso INNSE;
i nostri controlli erano anche interni, io stesso vi sono stato destinato;
il nostro controllo consisteva nel far entrare e passare gli operai o addetti che ci veniva comunicato potessero passare sulla base dei nominativi forniti;
preciso che nel periodo di ottobre stazionavamo all'ingresso della fabbrica;
quando avevamo l'ordine facevamo passare anche i dipendenti in assemblea;
una volta che anche questi ultimi accedevano, non era tra i nostri compiti quello di seguirli e accompagnarli;
le assemblee si tenevano in una sala predisposta all'interno dello stabilimento;
io facevo solo il turno del mattino dalle 7 alle 15.00;
i lavoratori in assemblea entravano alle 8 e uscivano alle 8.30, capitava che stavano più tempo anche se non ci è mai capitato ci venisse chiesto di farli uscire;
mediamente posso dire che i lavoratori in assemblea uscivano dallo stabilimento al massimo verso le 8.45 – 8.50;
non ricordo se a ottobre ci sono stati interventi di ditte esterne all'interno dello stabilimento, mi pare che hanno iniziato verso novembre ma non ne sono del tutto sicuro;
abbiamo sempre avuto le go pro in dotazione;
so che i video venivano scaricati a intervalli di tempo ma poi ignoro che fine facessero;
nulla so di problemi relativi alla saletta ove svolgere le assemblee dei lavoratori;
ricordo che i lavoratori qualche volta hanno sostato di più nello stabilimento dopo l'assemblea ma non dire se anche a ottobre.

All'esito dell'istruttoria si possono trarre le seguenti considerazioni.

Va ricordato che nel presente giudizio i fatti contestati ai lavoratori concernono i fatti dall'11 al 14 ottobre, allorquando, a dire della società, i lavoratori avrebbero *deliberatamente impedito l'esecuzione dei lavori previsti dal Piano di Risanamento aziendale*, accedendo allo stabilimento nonostante l'intimazione di non entrarvi e dando poi inizio ad un'assemblea permanente, di fatto, secondo la ricostruzione dalla società, mera occasione per *gironzolare a turno – con una scusa qualsiasi - nello spazio in cui avrebbero dovuto lavorare le ditte esterne alle quali abbiamo affidato l'incarico di smontare le macchine obsolete per far posto a macchinari nuovi e più efficienti*; la società contestava altresì che, dopo l'assemblea durata mezz'ora, ne veniva indetta una nuova durata fino alle ore 14:30 e che fino a tale ultima assemblea i lavoratori si sarebbero





trattenuti all'interno dell'azienda per scoraggiare l'ingresso delle ditte esterne, ove mai si fossero presentate.

Ebbene, si osserva che, in relazione alle modalità con le quali i lavoratori oggi convenuti gestivano le dinamiche relative alle assemblee, il teste comune alle parti Nicola Ventura ha riferito di modalità ben differenti da quelle drammatiche rappresentate da INNSE MILANO SPA.

In particolare, ha evidenziato che nel periodo per cui è causa i lavoratori, entrati presso lo stabilimento verso le 8:00, si recavano alla saletta RSU e, finita l'assemblea alle ore 8:30, al peggio uscivano dallo stabilimento alle 8:50.

Tale circostanza è stata confermata anche dal teste di parte ricorrente INNSE MILANO SPA Celestino Bax, dipendente della Kosmos nonché dal teste di parte convenuta Salvatore Pepe, della Polizia di Stato, il quale ha specificamente riferito che i lavoratori si erano impegnati a permanere all'interno dell'azienda al massimo 40 minuti per poi uscire dallo stabilimento.

Nessuno dei testimoni esaminati ha riferito di condotte dei lavoratori violente o minacciose in relazione alle giornate oggetto di causa.

Pertanto, in relazione all'addebito in commento, deve escludersi che possa ritenersi raggiunta prova alcuna sia delle dedotte minacciose modalità dedotte e con le quali lavoratori sarebbero entrati all'interno dello stabilimento sia del loro permanere dopo le assemblee nel tentativo di scoraggiare i lavori.

Per quanto concerne invece la contestazione relativa all'asserita attività di ostacolo ai lavori di smantellamento delle macchine detentrici, si osserva quanto segue.

Il già citato teste Ventura (impiegato nell'ambito dei servizi di qualità e sicurezza) ha riferito che, dopo aver incontrato gli artigiani incaricati dello smontaggio delle macchinenei primi giorni di ottobre nell'ambito di una riunione sulle attività da svolgere (logistica, movimentazione, recitazione area, smontaggio e sicurezza), solo il 25 ottobre, ovvero di gran lunga dopo i fatti oggetto di causa, iniziavano i lavori da parte delle ditte.

Il teste Vaia ha confermato il fatto che le ditte (dopo un tentativo di iniziare i lavori il 6 ottobre, ovvero prima dei fatti contestati) riprendevano l'attività di smontaggio nella





terza decade di ottobre, coerentemente con quanto riferito dal teste Ventura; in termini sostanzialmente coerenti ha riferito di tale vicenda anche il teste Bruno Pietro Conte.

Ebbene, anche in tal caso non si ritiene raggiunta prova alcuna, nemmeno presuntiva, della contestazione formulata dalla società ricorrente, in quanto l'esame testimoniale ha confortato la tesi difensiva dei lavoratori ovvero che solo verso la terza-quarta settimana di ombre 2016 iniziavano effettivamente i lavori delle ditte esterne, fermo restando che nessun elemento è emerso circa l'asserito tentativo dei lavoratori stessi di ostacolare o scoraggiare tale attività.

Ciò anche in considerazione di quanto accertato al paragrafo precedente ovvero che i convenuti, terminata l'assemblea, abbandonavano lo stabilimento al massimo alle 8:50.

Per quanto detto, INNSE MILANO SPA, sebbene senza dubbio onerata, non ha certamente raggiunto prova circa il fondamento degli addebiti.

Il ricorso quindi deve essere respinto e conseguentemente deve essere accolta la domanda riconvenzionale dei lavoratori di annullamento delle sanzioni relative ai fatti per cui è causa, con ulteriore condanna della società a corrispondere ai resistenti tutte le trattenute effettuate conseguentemente in busta paga.

Parte convenuta, in via riconvenzionale, ha altresì richiesto l'accertamento della legittimità del comportamento dei lavoratori in relazione al diritto di entrare in azienda per esercitare i propri diritti sindacali e partecipare alle assemblee indette dalla RSU e tenute nella saletta RSU nonché l'accertamento della violazione delle norme in materia di video sorveglianza e sulla tutela della privacy nonché dello Statuto dei Lavoratori, con specifico riferimento all'utilizzo, da parte del servizio esterno di vigilanza, di telecamere mobili denominate go pro.

Quanto alla prima domanda, si osserva che il profilo evocato dai lavoratori non può trovare accoglimento.

In sostanza, la pretesa di parte si fonda sulla considerazione che i locali messi a disposizione del datore di lavoro in alternativa a quelli della saletta RSU (ovvero i locali mese), non potrebbero assolvere a tale funzione in quanto il contratto di comodato in forza





del quale tali locali sono usufruiti da INNSE MILANO SPA escluderebbe ogni ulteriore attività oltre a quella della mensa e pertanto i lavoratori, ove vi accedessero per svolgere le assemblee, incorrerebbero in un illecito.

Francamente, tale tesi difensiva è del tutto sprovvista di fondamento, in quanto postula un'assenza di titolo in capo al datore di lavoro che non è certamente competenza dei lavoratori valutare e sindacare.

Se poi in ipotesi il proprietario dei locali mensa ritenesse di non consentire a INNSE MILANO SPA un utilizzo alternativo degli stessi, certo non sarebbe un illecito dei lavoratori bensì a tutto concedere un inadempimento del comodatario.

Del tutto sprovviste di fondamento sono poi le deduzioni sulla mancanza di sicurezza o igiene di tali locali, evocate in memoria dei lavoratori senza alcuna argomentazione a supporto.

La domanda in commento va quindi respinta.

Analoga sorte, ad avviso del giudicante, deve seguire la seconda domanda riconvenzionale.

Va innanzitutto detto che il richiamo all'articolo 2 L. 300/70 non è certamente pertinente, in quanto l'istruttoria ha confermato che l'attività della Kosmos era principalmente focalizzata sul controllo degli accessi allo stabilimento, non essendo emersa quella attività di pedinamento descritta nella memoria difensiva ed essendo certamente da escludere, non essendo stato confermato da nessun teste, che abbiano avuto accesso ai locali ove si svolgeva l'attività aziendale e tantomeno quella assembleare, come confermato anche dai testi indotti dai lavoratori.

Inoltre, l'utilizzo delle telecamere mobili non ha certamente assolto alla funzione dedotta dai lavoratori di controllo della loro attività, circostanza a ben vedere evocata ma sprovvista di fondamento.

Si osserva, difatti, che il contratto di servizio di portierato tra la società ricorrente e la Kosmos Security prevedeva l'utilizzo delle telecamere mobili "al fine di aumentare la qualità del servizio e maggior tutela sull'operato dei nostri dipendenti".

Anche il video prodotto dalla società non testimonia e quanto dedotto dai convenuti, ovvero un utilizzo finalizzato ad una attività di controllo ma (peraltro





coerentemente con quanto emerso dall'esame dei testi di parte ricorrente) l'attività di controllo degli accessi.

Pertanto anche la circostanza che INNSE MILANO SPA avrebbe utilizzato i video forniti dalla società di sorveglianza ai fini disciplinari non trova conferma, se non in relazione a quanto già visto circa l'attività di controllo accessi che tuttavia non può certamente rientrare nell'ambito del controllo sull'attività dei lavoratori nei termini dell'articolo 4 SL.

Anche la domanda riconvenzionale in commento va respinta.

Conclusivamente, il ricorso va integralmente respinto con accoglimento della domanda riconvenzionale quanto alla illegittimità delle sanzioni laddove per il resto vanno respinte anche le domande riconvenzionali.

L'accoglimento di parte delle domande dei lavoratori giustifica, previa compensazione per la metà delle spese di lite, la condanna di INNSE MILANO SPA al pagamento della restante metà delle spese, liquidate come da dispositivo.

Sentenza esecutiva.

PQM

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso;

in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali dei convenuti, dispone l'annullamento delle sanzioni irrogate ai lavoratori con lettere dell'8 e del 15 novembre 2016 e condanna INNSE MILANO SPA alla corresponsione a tutti i lavoratori delle trattenute disposte in applicazione delle sanzioni;

respinge per il resto le domande riconvenzionali dei convenuti;

compensate tra le parti le spese di lite per la metà, condanna INNSE MILANO SPA a rimborsare ai convenuti la restante metà delle spese che liquida in complessivi € 6000,00 oltre accessori;

riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Sentenza esecutiva.

Milano, 27.7.2017

Il Giudice
Tullio Perillo

